



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Beneficiari Unit Linked: posso cambiarli facendo testamento?

Autore: Redazione | 01/04/2017



***Se, una volta cambiati i beneficiari, facessi un testamento con delle variazioni dei suddetti, legalmente sarebbe prevalente l'impostazione della Unit Linked o il testamento?***

L'irrevocabilità disposta in vita a favore di un beneficiario non potrebbe essere sopraffatta da una disposizione testamentaria, anche se intervenuta successivamente alla prima. Diversamente opinando, verrebbe snaturata la

disposizione di irrevocabilità posta in vita che, in questo modo, perderebbe il suo valore di atto dispositivo. Difatti, il codice civile **[1]** prevede la possibilità del contraente di rinunciare - per iscritto - al potere di revoca. Se il legislatore ha previsto questo diritto di rinuncia, non può prevedersi, in secondo luogo, un potere di rinuncia della rinuncia, a discapito di quella ragione logico-giuridica prevista dalla norma. Senza tralasciare il fatto che il carattere della irrevocabilità è in contrasto con la funzione che deve possedere il **testamento**, tenendo presente che in quest'ultimo caso il testatore è titolare del diritto di pentimento fino alla morte relativamente alle disposizioni contenute in esso. E siccome queste polizze non rientrano nell'**asse ereditario**, essendo questo contratto un atto tra vivi, a differenza della disposizione testamentaria, non potrà esserne contestata la funzione dispositiva, né invocata un'eventuale lesione in capo ai **legittimari**. Difatti, il beneficiario acquista il diritto all'indennizzo *iure proprio* (come proprio diritto inviolabile) e, in tal senso, autonomo ed estraneo a qualsiasi altro diritto successorio. In questo modo, il diritto alla prestazione nasce direttamente in capo al beneficiario come autonomo suo credito verso l'assicuratore che rinviene la sua fonte direttamente nel **contratto di assicurazione** e, quindi, senza passare per il patrimonio dello stipulante che, così, non compie un atto di disposizione ai danni dei suoi eredi legittimari. È così che si desume l'irrevocabilità assoluta di quella rinuncia che la **polizza Unit Linked** permette al lettore di eseguire a favore di uno o più beneficiari e che, una volta effettuata, non gli darà la possibilità di ritornare sui propri passi.

Pertanto, quello che si consiglia è di riflettere bene sull'evenienza di rinunciare o meno a questo diritto personalissimo. Anche perché, in mancanza di rinuncia, il lettore potrà sempre e comunque, anche tramite testamento, modificare la designazione del precedente beneficiario, laddove non ne fosse più convinto, essendo sufficiente indicare nell'atto *mortis causa* la somma assicurata e il numero della polizza di riferimento.

*Articolo tratto da una consulenza dell'avv. **Salvatore Cirilla***

## **Note**

**[1]** Art. 1921 cod. civ.